

STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1. – E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, a norma dell'art. 36 del Codice Civile Italiano, dell'art. 13 della Legge n. 349/1986 e s.m.i., un Ente del Terzo Settore”, Associazione di protezione ambientale, apolitica, apartitica, indipendente e senza fini di lucro denominata:

SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO (SO.SVI.) – E.T.S.

La sede sociale iniziale dell'associazione è stabilita in provincia di Lecce. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione può aderire, federarsi, cooperare con altre associazioni o enti che perseguano medesimi obiettivi quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale.

Titolo II Scopi e finalità

Art. 2. – Obiettivo e Scopi

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017. L'obiettivo generale è contribuire, attraverso azioni di protezione ambientale e di sviluppo sostenibili tangibili come la progettazione, l'accompagnamento, la sensibilizzazione imprenditoriale, l'apprendimento permanente, il sostegno economico e professionale, solidarietà e mutuo soccorso tra lavoratrici/lavoratori, allo sviluppo della Comunità Europea quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, sviluppo di nuovi modelli di produzione e organizzazione del lavoro e dei servizi sociali, sviluppo di nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le generazioni future (Strategia di Lisbona), in ambito europeo e nazionale.

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- a) tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente; garantire un rapporto equilibrato tra l'attività umana e la natura, tutelare le specie animali e vegetali; tutelare il patrimonio artistico, culturale e storico; promuovere scelte di consumo consapevoli e razionali; superare i fattori di insicurezza, di ingiustizia e di autoritarismo nella comunità internazionale, con particolare riguardo alla miseria e alle minacce ai diritti umani e politici; promuovere la cooperazione tra i popoli per uno sviluppo sostenibile; promuovere e organizzare attività di volontariato nel comparto ambientale. ^[1]_{SEP}
- b) assicurare ai soci sussidi e provvidenze nei casi di disoccupazione, di malattia, di inabilità al lavoro e di vecchiaia;
- c) cooperare all'educazione alla cultura e alla formazione professionale dei soci e delle comunità locali;
- d) realizzare fra soci forme di mutuo soccorso e di auto-aiuto negli ambiti dell'Economia sociale e del Terzo settore;
- e) attuare e promuovere progetti e azioni di marketing e comunicazione per la diffusione delle attività dell'associazione e comunque previste per tutto ciò che concorra allo sviluppo degli scopi sociali;
- f) approfondire e sviluppare sia direttamente sia indirettamente, ricerche, incontri, riunioni, dibattiti e convegni su temi di generale interesse dei settori individuati di qualsiasi ambito e grado (privato, collettivo, istituzionale, ecc.), coinvolgendo a tal fine l'attenzione degli organi di informazione, formazione e cultura;
- g) realizzare, promuovere e gestire progetti nei settori di riferimento dell'Associazione a livello locale, nazionale, europeo;
- h) realizzare attività editoriale specifica nei settori di riferimento al fine di divulgare, promuovere e sensibilizzare sulle tematiche di riferimento dell'Associazione;
- i) garantire consulenza ed assistenza tecnica anche ai non soci, ai quali si potrà richiedere un rimborso spese per l'attuazione;
- j) sviluppare, favorire e sostenere la creazione di nuove attività, profit e non profit favorendo l'azione di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale;

- k) collaborare, aderire o partecipare attivamente esprimendo proprie rappresentanze, in associazioni e confederazioni, enti nazionali, comunitari, internazionali o sovranazionali che espletino o prevedano settori di attività inerenti alla categoria ed ai settori di riferimento dell'associazione;
- l) Costituire, promuovere e attivare Gruppi di Acquisto Solidali nel contesto previsto dalle normative al fine di accrescere le opportunità di scelta dei cittadini e degli aderenti.
- m) Progettare, sviluppare e supportare azioni concrete per lo sviluppo economico sostenibile in particolare per i settori del turismo sociale e dell'agricoltura sociale a livello europeo e nazionale.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può avvalersi altresì di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di organismi di ricerca nazionali o internazionali e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

L'Associazione può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate da parte del Presidente previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Con apposita delibera, il Consiglio Direttivo può stabilire altre attività utili al raggiungimento dei fini sociali e dotare l'Associazione di tutti gli strumenti tecnici e amministrativi ritenuti idonei.

Titolo III Soci e gestione

Art. 3. – Soci

Può iscriversi all'Associazione chiunque, persona fisica o giuridica, anche non italiana, che accetti lo Statuto e versi la quota sociale.

L'Associazione rifiuta qualsiasi discriminazione politica, religiosa o di altro tipo tra i soci.

L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

- soci ordinari;
- soci onorari;
- soci giovani;

Art. 4. - Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, il Consiglio Direttivo.

E' facoltà del richiedente socio fare appello al diniego di iscrizione all'associazione decisa dal Consiglio Direttivo, producendo formale reclamo all'Assemblea dei Soci che in seduta comune provvederà ad emettere decisione motivata sull'ammissione o il diniego

I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea generale. I contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

Sono esclusi dal versamento delle quote i soci onorari, in quanto ammessi su proposta del consiglio, in virtù della distinzione di particolare impegno nei confronti dell'operato dell'associazione.

I soci giovani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, versano annualmente una quota ridotta del 20% di quella ordinaria.

Art. 5 – I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

esaminare i libri sociali;

essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

frequentare i locali dell'Associazione;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

Art. 6. - La qualità di soci si perde per:

- a) recesso dichiarato o a seguito del mancato pagamento della quota sociale annuale.
 b) l'esclusione deliberata dal consiglio a carico di quegli aderenti per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per motivi che rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione.

Avverso l'esclusione deliberata dal consiglio è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci.^[L]^[SEP] Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, indirizzando comunicazione per iscritto o con idoneo mezzo elettronico, entro il 31 agosto.^[L]^[SEP]

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Art. 7. - I soci si impegnano ad osservare il presente statuto.

Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste agli aderenti dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato.

L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il proseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

I Soci e gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'associazione, previa richiesta al Consiglio Direttivo. I Soci, che prestano la propria opera professionale per conto dell'Associazione, possono richiedere un rimborso per le spese sostenute per tali attività senza che questo comporti una distribuzione di utili al termine dell'esercizio.

Coloro che, pur non versando la quota sociale, sostengono una o più iniziative dell'Associazione sono iscritti nella lista degli aderenti all'Associazione quali soci onorari.

Tutti i versamenti effettuati a titolo di iscrizione o contributo sono considerati a fondo perduto. Non creano, quindi, in nessun caso diritto alla restituzione.

Titolo IV – Organi dell'Associazione

Art. 8. - Gli organi dell'associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Presidente;
3. il Consiglio direttivo;
4. il Comitato dei Garanti
5. Collegio dei Revisori
6. Organo di Controllo.

Art. 9. – Assemblea generale. L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell'associazione una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci, mediante avviso scritto inviato per raccomandata o con altro mezzo anche telematico ritenuto idoneo (P.E.C./Mail) a ciascun associato almeno 14 giorni solari prima dell'adunanza. L'assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio lo ritenga opportuno e quando un quarto dei soci ordinari e corrispondenti lo richieda.

L'assemblea può essere tenuta anche con modalità telematiche a distanza, previa comunicazione nella convocazione. Hanno diritto d'intervento tutti i soci e gli aderenti in regola col pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare da altri aderenti, esclusi i membri del consiglio fino a un limite di due deleghe.

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

- a. fissare le linee strategiche per l'attività dell'associazione;
- b. nominare i membri del consiglio direttivo previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dai successivi articoli. I membri del consiglio sono scelti dall'assemblea fra i soci ordinari in regola con gli obblighi statutari candidati volontariamente;
- c. nominare il collegio dei revisori dei conti;
- d. discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
- e. stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi dovuti dai soci;
- f. approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;^[L]^[SEP]
- g. ratificare la proposta di ammissione di soci onorari proposti dal consiglio;
- h. approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio.^[L]^[SEP]

L'Assemblea generale straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.

Art. 10. – Funzionamento assemblea. L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano in carica del consiglio.

Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato. Ogni delegato può rappresentare non più di due deleghe.

Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci ordinari. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentanti. Si precisa che per la nomina di cui ai punti b), c), d) ed e) dell'articolo 9 sarà necessaria la presenza della metà più uno dei soci ordinari.

Per la validità delle riunioni dell'assemblea generale straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza o la rappresentanza di più della metà degli aderenti, tenendo conto dei soci corrispondenti. Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti.

Art. 11. – Elezioni. Per l'elezione del presidente dell'associazione e la nomina dei membri del consiglio, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche.

L'Assemblea dei soci nomina i membri del Consiglio che si candidano a tale ruolo secondo quanto stabilito dal presente articolo e dai precedenti.

Il presidente Emerito è nominato in seno al Consiglio Direttivo tra gli ex presidenti dell'Associazione e non fa parte del consiglio, ma ha il potere di convocare assemblea per la modifica dell'organo amministrativo, laddove se ne ravvisi necessità.

Art. 12. – Presidente. E' nominato presidente dell'associazione ogni rappresentante eletto in consiglio nominato dall'assemblea generale che viene eletto alla prima riunione del nuovo Consiglio insediato. Il presidente dell'associazione dura in carica 4 anni e può essere rieletto.

Il primo presidente in qualità di fondatore dell'Associazione assume il ruolo di Presidente Emerito anche in seguito alla non elezione futura ed assume il compito previsto dall'articolo precedente, sino a quando non espressamente sostituito dall'Assemblea dei soci.

Il presidente può sostituirsi al Consiglio nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva alla loro convalida.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio.^[L]In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - dal vicepresidente, nominato in consiglio in concomitanza alla nomina del presidente. La funzione di vicepresidente può essere assunta da più membri del consiglio.^[L]

In caso di vacanza della carica di presidente, il vicepresidente ne assume le funzioni quale presidente interinale e convoca, entro 90 giorni dalla vacanza, l'Assemblea che provvede, con le modalità previste dal presente statuto, all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente.

Art. 13. - Il consiglio è formato da un minimo di 3 membri ad un massimo di 9 ed elegge al suo interno il presidente dell'associazione.

Il consiglio rimane in carica 4 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

All'interno del consiglio possono essere demandati compiti operativi ai membri, con specifico riferimento a compiti specifici o aree definite a discrezione del presidente.

Art. 14. - Il consiglio è convocato dal presidente dell'associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano.

Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'associazione.^[L]

Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario della riunione.^[L]

Se nel corso dell'esercizio annuale vengono a mancare uno o più membri di diritto del consiglio in modo continuativo, alla terza assenza il presidente ne chiede la revoca e si provvede a sostituirli in sede di assemblea generale.

Art. 15. - Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari secondo le direttive indicate dall'assemblea generale dell'associazione.^[L]In particolare:^[L]

- a) è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea generale;

- b) provvedere alla nomina degli eventuali segretario e tesoriere dell'associazione che potranno essere scelti anche all'infuori della cerchia degli aderenti e degli stessi consiglieri;
- c) può affidare ai suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni, lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse dei soci;
- d) può convocare l'assemblea generale dell'associazione;
- e) proporre all'assemblea generale la misura dei contributi a carico delle associate;
- f) proporre i soci ordinari distinti per particolare impegno nei confronti dell'associazione;
- g) predisporre il bilancio preventivo dell'associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea generale.
- h) Regola le modalità di determinazione dei contributi e di erogazione delle prestazioni a favore dei soci nonché le modalità di versamento e di rimborso dei depositi dei soci ispirandosi ai seguenti principi:
 - La misura degli interventi di natura assistenziale e previdenziale, le altre forme di benefici a favore del socio sono rapportate all'entità dei contributi versati dal socio stesso;
 - Gli impegni di spesa dell'associazione per interventi a favore del socio non possono comunque essere superiori alla disponibilità dell'associazione al momento dell'erogazione delle prestazioni.

Il CD è obbligato in solido alle decisioni intraprese dal presidente su indicazione dello stesso e ne risponde al pari dello stesso.

Art. 16. - L'assemblea generale nomina ogni quattro anni due revisori dei conti, uno effettivo ed un supplente. In caso di vacanza di un membro subentra il supplente. I revisori dei conti attuano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale. Il collegio dei revisori si raduna almeno una volta all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea generale in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 17 - L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.
 Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 – I Garanti sono nominati dal Consiglio, anche tra non soci dell'Associazione. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Essi sono individuati per azioni di sostegno diretto all'opera dell'associazione e sono interpellati al fine di offrire un parere tecnico e strategico sulle azioni dell'Associazione, per il sostegno attivo e promozionale, per azione di proselitismo e condivisione degli intenti.

Art. 19 – Mezzi Finanziari

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

- a) quote associative e contributi dei soci;
- b) lasciti, donazioni, legati, contributi privati da parte di persone fisiche e giuridiche;
- c) sovvenzioni, finanziamenti o contributi di enti pubblici e privati;
- d) redditi patrimoniali o proventi derivanti da iniziative sociali;
- e) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
- f) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- g) finanziamenti e contributi derivanti dalla partecipazione a progetti realizzati anche in partnership con altri soggetti;
- h) utili conseguiti attraverso eventuali attività commerciali e/o servizi effettuati da società capitali e/o cooperative a r.l. controllate dall'associazione.

Sono previsti comunque l'erogazione di rimborsi e indennità per le attività realizzate dai soci per conto dell'Associazione.

ART. 20

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 24

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 15 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 27

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

I fondatori